



**ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**

VIA A. GRAMSCI, 2 - 90040 SAN CIPIRELLO

PAIC81500G – C.F. 97030190827 ☎ 091/8573400



paic81500g@pecistruzione.it - paic81500g@istruzione.it

<http://www.icsancipirello.gov.it>

* * * * *

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

PREMESSA

Il Consiglio d'Istituto è organo di governo della scuola e ne definisce i criteri generali e gli indirizzi, nel rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti per l'ambito didattico e delle competenze di gestione autonoma del Dirigente Scolastico. Ha funzione di indirizzo politico-amministrativo, mentre le funzioni di attuazione, gestione e coordinamento sono affidate al Dirigente Scolastico.

Titolo I – Costituzione e compiti del Consiglio d'istituto

Art. 1 Composizione del Consiglio

Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Statale di San Cipirello è costituito da 19 membri, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori e dal Dirigente scolastico.

Gli eletti in seno al Consiglio d'Istituto durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Qualora il numero dei componenti dovesse ridursi al di sotto del numero, prestabilito, il consiglio rimane in vigore fino a nuove elezioni suppletive, da svolgersi all'inizio dell'anno scolastico successivo, con le modalità definite nel decreto ministeriale/regionale annualmente emanato.

Nella prima seduta, con le modalità previste dal DLgs n. 297/1994, il Consiglio elegge il presidente, all'interno della componente genitori, può eleggere un vicepresidente, nomina la Giunta esecutiva. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 2 - Compiti del Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola, nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori. Può disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.

Art. 3 - Attribuzioni del consiglio

Il Consiglio d'Istituto ha competenza sull'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola, fatte salve le attribuzioni del Collegio docenti e le competenze in materia di autonomia del Dirigente scolastico. Elabora e adotta gli indirizzi generali in merito al funzionamento, all'impianto educativo e alla gestione amministrativa, che si esprimono principalmente attraverso l'adozione del Piano dell'Offerta Formativa, l'approvazione del Programma annuale e del Conto consuntivo.

In merito all'organizzazione e alla programmazione della vita e dell'attività della scuola indica al Collegio dei Docenti i criteri generali circa la programmazione educativa, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione di docenti alle classi; delibera sull'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, formula criteri in merito all'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alla programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, ad iniziative di sperimentazione, alla partecipazione a progetti internazionali, ad attività culturali, sportive e ricreative, all'adesione a reti di scuole e consorzi, alla prestazione d'opera di esperti esterni; adotta il Regolamento d'Istituto; esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici da parte di soggetti terzi.

In materia amministrativo-finanziaria e di attività negoziale, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico, verifica al 30 giugno il Programma annuale, ne delibera le modifiche, decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa, dispone in merito all'uso delle risorse economiche per l'acquisto, rinnovo e conservazione di attrezzature, sussidi didattici e dotazioni librerie ed i materiali di consumo; dispone in merito all'alienazioni di beni, determina le forme di autofinanziamento e i contributi delle famiglie, la quota del fondo per le minute spese anticipato al Direttore dei SGA e la somma da spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi del materiale didattico e tecnico/scientifico, per le dotazioni librerie e i periodici, il limite della somma che il Dirigente Scolastico è autorizzato a gestire autonomamente per appalti e forniture superiori a € 2000.

Il Consiglio d'Istituto, inoltre, si pronuncia ed esprime parere su ogni altro argomento attribuito dal D.Lgs n. 297/1994, dal Decreto Interministeriale n. 44/2001, nonché dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.

Art. 4 - Compiti del segretario

Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

Art. 5 - Composizione e Compiti della Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da due genitori, un docente e un non docente, vi fa funzione di segretario il Direttore dei SGA, membro di diritto. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico, su ordine del giorno predisposto, per i lavori del Consiglio che richiedano istruzione.

La Giunta può proporre l'eventuale integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 6 Decadenza dei membri del Consiglio d'istituto

I membri eletti in seno al C.d.I. assenti per tre sedute consecutive, senza preventivo preavviso, decadono dalla carica e vengono surrogati con altri membri eletti. L'eventuale assenza è comunicata anche per mezzo di e-mail all'Istituto.

Titolo II – Funzionamento del Consiglio d'istituto

Art. 7 – Convocazione

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico, con preavviso di massima di 5 giorni, tramite pubblicazione all'albo della scuola e comunicazione per fonogramma ai componenti e/o e-mail o comunicazione scritta. In presenza di motivi impellenti il Consiglio può essere convocato con due giorni di anticipo. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dalla Giunta esecutiva.

Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni con diritto di parola su questioni specifiche.

In merito gli atti amministrativi il Direttore dei SGA è chiamato a relazionare.

Art. 8 - Ordine del giorno

L'Ordine del giorno della seduta è definito nell'atto di convocazione, è formulato dal Presidente e, per motivi sopravvenuti, può essere integrato fino al giorno precedente la seduta. Gli atti preparatori concernenti gli argomenti posti all'o.d.g. sono resi disponibili ai Consiglieri presso l'ufficio di segreteria dal giorno successivo alla convocazione.

L'ordine del giorno può essere integrato prima dell'apertura della seduta con la maggioranza qualificata dei Consiglieri in carica.

Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 – Discussione

Gli interventi devono essere pertinenti all'O.d.G e stringati. Non è ammessa replica ripetuta. Eventuali dichiarazioni da inserire a verbale vanno presentate al segretario per iscritto, lette e firmate dal proponente, entro la conclusione della seduta.

È facoltà del Presidente dare e togliere la parola ai consiglieri, nonché sospendere il dibattito o la seduta qualora lo ritenga necessario.

Art. 11 – votazione e Delibere

Tutti i membri del C.d.I. partecipano alla discussione e hanno diritto di voto.

L'espressione del voto avviene in modo palese. Può svolgersi a scrutinio segreto quando sia richiesto da almeno un terzo dei presenti. Quando si tratta di persone è d'obbligo il voto segreto. Il voto palese è espresso per alzata di mano o per appello nominale a richiesta di un consigliere. Prima della votazione è ammessa la dichiarazione di voto favorevole o contraria da registrare agli atti. I consiglieri che intendono astenersi nella votazione dovranno farne esplicita dichiarazione prima dell'inizio della votazione e non vengono computati ai fini della determinazione della maggioranza. Una volta aperta la votazione non sono ammessi interventi.

La votazione non può essere in ogni caso ripetuta e, nello stesso anno scolastico, non è ammesso riproporre in una seduta successiva la stessa delibera, tranne che non siano mutate le condizioni che l'abbiano richiesta.

Le delibere devono avere esecuzione entro 10 giorni dalla loro adozione, sono numerate progressivamente per triennio e inserite in un indice allegato al registro dei verbali.

Art. 12 – Processo verbale e pubblicità degli atti

Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un processo verbale da pubblicare all'albo d'Istituto entro 10 giorni ed è posto all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Per difetto di redazione è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 13 - Pubblicità delle sedute

In conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77 alle sedute del C.d.I. possono assistere, senza diritto alla parola, gli elettori delle componenti rappresentate del consiglio stesso. Non è ammessa la presenza del pubblico se sono in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 14 - Commissioni di lavoro

Il Consiglio, su materie di particolare importanza, può costituire al suo interno commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi e che operino a fini istruttori dei lavori assegnati. Le proposte delle commissioni, saranno espresse con una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

Art. 15 –Norme finali

Il Consiglio si riunisce nella sede centrale della scuola, via Gramsci, 2 – San Cipirello. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si deve far riferimento alle vigenti norme di legge.

Il presente Regolamento può essere integrato e/o modificato in una o in tutte le sue parti, dietro proposta del Presidente o di un qualsiasi consigliere; per la variazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Approvato nella seduta del 15 dicembre 2009, con delibera n. 30. Modificato e integrato nella seduta del 5 febbraio 2018, con delibera n. 5.